



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

Originale

**DETERMINAZIONE
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

SERVIZI ALLA PERSONA

N. Registro Generale: 119

Del 08/03/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BI.VI. SRL PER IL RITIRO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DI TIPO SANITARIO DELLA R.S.A. SILVANA RAMELLO CIG B08CEEF624

Premesso che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2024 e che, per il medesimo periodo, è autorizzato il ricorso l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento, esclusa l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, e gli enti possono impegnare esclusivamente spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici o interventi aventi caratteristica di somma urgenza;
- il 5° comma del predetto articolo precisa che, sempre in esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

Rilevato che il Comune di Giaveno non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

DATO ATTO che:

- questo Comune gestisce in economia diretta la Residenza Sanitaria Assistita Silvana Ramello di via Maria Ausiliatrice e conseguentemente ne assume i costi di gestione tra i quali figurano gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali;
- con precedenti determinazioni n. 428/2018, n. 681/2019 , n. 148/2021 e n.57//2023 l'incarico per il servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari veniva assegnato alla ditta BI.VI. di La Loggia;

PRESO ATTO che si deve provvedere con urgenza al ri-affidamento di tale servizio, che risulta essenziale per le Residenze Sanitarie e che ovviamente deve essere svolto da ditta specializzata nel settore;

PRECISATO che il caso in specie è escluso da tali limiti in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti.

APPURATO che ai sensi, dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023. le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a €.140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

L'Allegato I.1 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

l'art. 58 stabilisce che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

RILEVATO che, in ottemperanza alla normativa soprarichiamata si è provveduto a verificare la presenza sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di fornitori in grado di offrire il servizio in argomento, formulando la relativa R.D.O. (richiesta di offerta) n.4100718 del 26/02/2024 per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali e sanitari a n. 1 fornitori iscritti, selezionandoli nella categoria "servizi di gestione dei rifiuti speciali pericolosi" e invitandoli a formulare la propria migliore offerta con il criterio del prezzo più basso.

DATO ATTO che entro il 06/03/2024 termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata stata presentata l'offerte di seguito elencata:

- Costo di smaltimento rifiuti sanitari CER 18.01.03: euro 0,362 + IVA al Lt;
- Costo di smaltimento pellicole CER 09.01.08: euro 0,32 + IVA al Kg;
- Contributo trasporto/viaggio: euro 40,00 + IVA
- Fornitura doppio contenitore in cartone da lt 20-40-60, euro 2,00 + IVA (ordinativi minimi 10)
- Fornitura contenitore per taglianti da lt 2, euro 2,20 + IVA (ordinativi minimi 10)
- Fornitura registro carico e scarico vidimato: euro 100,00+ IVA

Visto il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP di "acquistiinretepa.it" che riporta le clausole specifiche inserite nella fornitura di cui trattasi.

Atteso che occorre definire, ai sensi dell'art.17 D.Lgs 36/2023 e 192 del D.Lgs.267/2000, le seguenti clausole contrattuali:

- Oggetto: servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali e sanitari
- intestatario: BI.VI S.r.l _ Via Cuneo 11 _ La Loggia (P.I/ C.F. 01735010017);
- importo netto contrattuale: €.1.000,00 oltre IVA 22%;
- forma: il contratto verrà stipulato mediante piattaforma MEPA;
- modalità e criterio di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. N. 36/2023;
- clausole di esecuzione: quelle previste nella proposta di offerta e dalla presente determinazione.
- Controversie: è esclusa la competenza arbitrale. Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Torino;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ritenuto di procedere con l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta BI.Vi srl

Preso atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono stati già verificati da Consip S.p.A in fase di abilitazione dell'operatore economico.

RITENUTO di assegnare per anni uno decorrenti da Febbraio 2024 alla Ditta BI.VI S.r.l _ Via Cuneo 11 _ La Loggia (P.I/ C.F. 01735010017) il servizio in oggetto per il periodo di un anno per un importo di € 1000 oltre IVA, per complessivi €1220 , ravvisata la convenienza del prezzo offerto, considerato che lo stesso deve essere eseguito da ditta operante nel settore specifico e qualificata per il particolare smaltimento dei rifiuti.

Visti:

- ✓ il D.lgs. n.36/2023.
- ✓ il D.Lgs.267/2000 come aggiornato al D.Lgs.118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs.126/2014

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile di Area Servizi alla Persona,, ai sensi del decreto sindacale n. 5 del 27/04/2022

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.

Di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP (allegato), che riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto del servizio di cui trattasi, già firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica.

Di affidare alla ditta BI.VI. S.r.l. – Via Cuneo 11 _ La Loggia (P.I/ C.F. 01735010017) il servizio di smaltimento rifiuti sanitari presso la RSA Silvana Ramello di via Maria Ausiliatrice n.63 per il periodo di anni UNO decorrenti dalla stipula del contratto.

Di assumere il complessivo di spesa di euro 1.000,00 oltre IVA 22% e così un importo di 1.220,00 euro per finanziare il servizio interessato su capitolo P.E.G. dell'esercizio provvisorio 2024 N. _3990 1103 4061_, applicando i seguenti prezzi

- Costo di smaltimento rifiuti sanitari CER 18.01.03: euro 0,362 + IVA al Lt;
- Costo di smaltimento pellicole CER 09.01.08: euro 0,32 + IVA al Kg;

- Contributo trasporto/viaggio: euro 40,00 + IVA
- Fornitura doppio contenitore in cartone da lt 20-40-60, euro 2,00 + IVA (ordinativi minimi 10)
- Fornitura contenitore per taglienti da lt 2, euro 2,20 + IVA (ordinativi minimi 10)
- Fornitura registro carico e scarico vidimato: euro 100,00+ IVA

Di dare atto che la ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e smi e che il codice CIG relativo alla fornitura in argomento risulta essere il seguente **B08CEEF624**:

Di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e durc regolare.

Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento a quanto determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Ai fini della pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 si dichiara che il presente atto di spesa verrà pubblicato nella sezione trasparenza contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio, alla voce - CONTRATTI PUBBLICI: a fini informativi ex art 37 D.Lgs. 33/2013.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RAMASSO ANNALISA ROSINA
firmato digitalmente